

**DELIBERA N. 16/25/CSP**

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ  
TELECENTRO S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN  
AMBITO LOCALE “TC2 NEWS” LCN 83) PER LA VIOLAZIONE DELLE  
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 8, COMMA 2, ALLEGATO A)  
ALLA DELIBERA AGCOM 353/11/CONS  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 3/2024 - PROC. 4/25/MZ-  
CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 19 marzo 2025;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 382/24/CONS, del 30 settembre 2024, recante “Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello”, come modificata dalla delibera n. 59/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale della regione Toscana del 1° febbraio 2000, n. 10, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali

concernenti l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall'Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'*Accordo Quadro 2023* tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM” *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

#### **1. Fatto e contestazione**

Il CO.RE.COM. Toscana, con atto CONT n. 3/2024 del 6 novembre 2024 - notificato in pari data - ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Telecentro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*TC2 NEWS*” (LCN 83) ed ha contestato alla società sopra menzionata la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS per non aver conservato la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi sull'emittente “*TC2 NEWS*” tra le ore 00:00 del 19 settembre 2024 e le ore 24:00 del 25 settembre 2024 per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi.

Dagli esiti dell'istruttoria che il CO.RE.COM. Toscana ha trasmesso a questa Autorità, si evince che le registrazioni pervenute al CO.RE.COM. in data 25 settembre 2024 (Prot. CO.RE.COM. 14408/1.11.12.7) risultavano prive di audio. In data 24 ottobre 2024 il CO.RE.COM. inviava una richiesta di informazioni alla società Telecentro (Prot. N. 14447/1.11.12 .07 S.r.l.) al fine di chiarire se l'assenza del segnale sonoro fosse un problema generato dal riversamento delle registrazioni nell'hard disk o una mancanza nei file originali del sistema di registrazione. Con risposta del 25 ottobre 2024 (Prot. CO.RE.COM. 14484/1.11.12.07) la società Telecentro S.r.l. comunicava che si era verificato un problema tecnico nell'apparato di registrazione dei programmi per cui l'audio risultava criptato, la società comunicava altresì che le impostazioni erano state ripristinate così da poter registrare sia video che audio.

Il Co.RE.COM., tenuto conto del fatto che la norma impone la conservazione integrale delle registrazioni, vista la mancanza del segnale audio, notificava alla società Telecentro S.r.l. l'atto di contestazione CONT/3/2024 del 6 novembre 2024 (Prot. Co.RE.COM. 14994/1.11.12.7) per essere incorsa nella violazione della disciplina concernente la regolare conservazione delle registrazioni dei programmi diffusi nei tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi medesimi.

## **2. Deduzioni della società**

A seguito della notifica del citato atto CONT. n. 3/2024 - in data 12 dicembre 2024 - la società Telecentro S.r.l. inviava al Co.RE.COM. (Prot. Co.RE.COM. 17007/1.11.12. 7) n. tre supporti USB con le registrazioni dei programmi trasmessi sull'emittente "TC2 NEWS" (LCN 83) nei 7 giorni compresi tra le ore 00:00 del 19 settembre 2024 e le ore 24:00 del 25 settembre 2024.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il Co.RE.COM. Toscana, con nota acquisita al prot. AGCOM n. 0015506 del 21 gennaio 2025, ha trasmesso gli atti all'Autorità proponendo l'archiviazione del procedimento nei confronti della società Telecentro S.r.l. fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "TC2 NEWS" (LCN 83) per la violazione dell'art. 8, comma 2 dell'Allegato A) alla delibera 353/11/CONS. Il Co.RE.COM. ha infatti verificato che i supporti USB inviati dalla società Telecentro S.r.l. (Prot. Co.RE.COM. 17007/1.11.12. 7) contenessero, in ossequio alla norma citata, le registrazioni dei programmi diffusi sull'emittente "TC2 NEWS" (LCN 83) nei 7 giorni compresi tra le ore 00:00 del 19 settembre 2024 e le ore 24:00 del giorno 25 settembre 2024 integralmente conservati con la presenza di entrambi gli elementi audio/video.

Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del Co.RE.COM. Toscana in quanto non sussistono gli estremi per procedere alla comminazione della sanzione. Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, la violazione contestata non sussiste avendo la società in parola consegnato la registrazione dei programmi diffusi nel periodo richiesto, integralmente conservata negli elementi audio/video. Si ritiene pertanto di archiviare il procedimento.

*CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'allegato A alla delibera 353/11/CONS "I soggetti di cui al comma 1 conservano la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data e all'ora di diffusione";*

RITENUTA, pertanto, l'insussistenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione pecuniaria nei confronti della società Telecentro S.r.l., fornitore del servizio di

media audiovisivo in ambito locale “TC2 NEWS” (LCN 83) per la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 8, comma 2, dell’Allegato A) alla delibera 353/11/CONS;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

l’archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti della società Telecentro S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “TC2 NEWS” (LCN 83), con sede in Collesalveti (LI), Via H.K. Marx n. 53, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito web dell’Autorità.

Roma, 19 marzo 2025

**IL PRESIDENTE**  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Giovanni Santella